



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
62	04/06/2024	17	6

Oggetto:

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte seconda, Titolo III-bis. Fratelli Longobardi srl. Istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale per l'impianto di produzione conserve alimentari vegetali (lavorazione pomodori) - cod. IPCC 6.4b - sito in Calvi (BN) loc. Cubante, area PIP

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. con D.D. n. 62 del 16.06.2009 alla Ditta F.lli Longobardi s.r.l. - legale rappresentante e gestore Sig. Fabrizio Longobardi, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS - è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto di "Produzione conserve alimentari vegetali (lavorazione pomodori)" - cod. IPPC 6.4b – sito in CALVI (BN), località Cubante, area PIP;
- b. tale impianto è dotato di certificazione ISO14001 del 15.09.2018, e pertanto, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, è previsto quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- c. con nota PG n. 54895 del 02.02.2021 la UOD 501706 ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione dell'istanza;
- d. con nota PG n. 235382 del 06.05.2021 la FRATELLI LONGOBARDI srl, legale rappresentante e gestore Sig. Fabrizio Longobardi, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale per l'impianto di "Produzione conserve alimentari vegetali (lavorazione pomodori)" - cod. IPPC 6.4b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii – sito in CALVI (BN), località Cubante, area PIP;
- e. con nota PG n. 332102 del 22.06.2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e la documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati, per l'espressione del parere di competenza, e all'Università del Sannio per la redazione del Rapporto tecnico-istruttorio;
- f. in data 23.06.2021 sul sito Web della UOD 501706 è stato pubblicato l'avviso ai sensi dell'art. 29-quater, c. 3, del D.lgs. 152/06, recante le comunicazioni di cui agli art. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90;
- g. l'Università degli Studi del Sannio ha fornito assistenza tecnica alla UOD 501706 nelle istruttorie delle pratiche AIA, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05, ora 501700 Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - Autorizzazioni ambientali;
- h. con nota prot. 19033 del 02.08.2021, acquisita al PG n. 404224 del 03.08.2021, l'Università del Sannio ha trasmesso il Rapporto tecnico-istruttorio;
- i. sulla GUUE n. 284 del 04.12.2019 sono state pubblicate le BAT Conclusion per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte di cui alla Decisione di esecuzione UE n. 2019/2031 del 12.01.2019;

CONSIDERATO che

- a. in data 13.10.2021 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. con nota PG n. 422481 del 30.09.2021, alla quale hanno partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento e il rappresentante della società, mentre sono risultati assenti i rappresentanti di Comune di Calvi (BN), ASL BN1, ARPAC Dipartimento di Benevento. Ai lavori ha inoltre preso parte il rappresentante dell'Università del Sannio;
- b. Nella seduta è stato preso atto delle richieste di documentazione integrativa avanzate dall'Università del Sannio e dalla Provincia di Benevento, nonché del parere di competenza dell'ARPAC trasmesso con nota prot. 61560 del 13.10.2021, con cui l'Agenzia ha chiesto alla ditta chiarimenti ed integrazioni;
- c. Nella seduta, inoltre:
 - c.1 l'Università del Sannio ha illustrato il Rapporto tecnico-istruttorio, evidenziando la necessità di acquisire i chiarimenti e le integrazioni in esso richiamate, chiedendo in particolare se la scelta della ditta di non sottoporre a trattamento le acque di prima pioggia sia congruente con la normativa e i regolamenti vigenti in materia; ed evidenziando la necessità di garantire il rispetto della BAT3, che prevede di monitorare in continuo portata, *ph* e temperature delle acque reflue nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e all'uscita dell'impianto di depurazione aziendale);
 - c.2 La Provincia di Benevento ha chiesto di chiarire la quantità di acqua annua utilizzata, distinguendo quella prelevata dalla rete da quella emunta dai pozzi, visti i valori discordanti presenti nella documentazione (in particolare nella relazione); ha chiesto chiarimenti in merito ai pozzi utilizzati, in particolare se sono 7 o 3; ha ritenuto necessaria la certificazione ASL per la potabilità dell'acqua prelevata dai pozzi ed usata in attività di tipo agroalimentare, ai sensi del DPR n. 31/2001 e ss.mm.ii.;

- c.3 la Ditta ha riscontrato alcune osservazioni e si è riservata di produrre successivamente le integrazioni necessarie;
- c.4 Il presidente della Conferenza di servizi ha precisato che il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia va installato nei casi in cui tale accorgimento sia previsto da norme o regolamenti in vigore, indipendentemente dal fatto che i limiti tabellari siano già rispettati. La situazione di fatto, in altri termini, non evita le necessità di garantire il processo di depurazione. Il presidente, inoltre, ha evidenziato che la competenza in materia di acque reflue è del Comune, che dovrà pertanto esprimersi nella successiva seduta;
- d. Con nota PG n. 623007 del 14.12.2021 è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, inviata agli Enti interessati con nota PG n. 115193 del 02.03.2022;
- e. La seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, convocata con nota PG n.115193 del 02.03.2022, precisata con nota PG n. 116232 del 02.03.2022, si è tenuta il 24.03.2022. Hanno preso parte il rappresentante dell'ASL BN1 e il rappresentante della Società, mentre sono risultati assenti i rappresentanti di Comune di Calvi (BN), Provincia di Benevento, Università del Sannio;
- f. Nella seduta è stato preso atto:
- f.1 del secondo Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio prot. 6552 del 10.03.2022, acquisito al PG n. 134130 del 11.03.2022 (**Allegato 1**), con cui la stessa ha espresso una valutazione accettabile, rinviando ai commenti delle schede D (Bat2/IV e BAT4) e H (trattamento acque di prima pioggia) e segnalando la necessità di acquisire il certificato di destinazione urbanistica;
- f.2 del parere ARPAC prot. 17650 del 24.03.2022, favorevole con le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA

- Emissioni in atmosfera

1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica inviata.
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Relativamente al convogliamento dei punti di emissione EA1 ed EA2 a un solo punto di emissione, come previsto dal comma 8, art. 273- bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si prende atto della impossibilità a effettuare tale intervento per ragioni tecniche dovute, come dichiarato dalla ditta, all'elevata distanza tra i due medi impianti di combustione e alla discontinuità di funzionamento. Tra l'altro, tali impianti, non tecnicamente convogliabili a un solo punto di emissione, essendo l'uno nuovo e l'altro esistente, non possono essere considerati come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (sommatoria delle emissioni E1 ed E2), così come previsto dal suddetto comma 8, art. 273-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dal suddetto comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Pertanto, rispettare i valori limite di emissione e il cronoprogramma indicati nel presente parere.
4. Relativamente agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (n° 2 scrubber ad acqua), effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi.
5. Effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime utilizzate rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).
6. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare: l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera; i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269 C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

Lo stoccaggio dell'olio combustibile effettuato in un serbatoio a tenuta interrato deve garantire l'assenza di emissioni fugitive.

Lo stoccaggio degli scarti di produzione (bucce e semi per uso zootecnico) deve essere effettuato in contenitori chiusi al fine di impedire emissioni odorigene e deve essere garantita la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.

Lo stoccaggio dei fanghi prodotti:

- dalle operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;
- dal trattamento in loco degli effluenti;

deve essere effettuato in contenitori chiusi oppure in contenitori/scarrabili coperti con teli impermeabili, al fine di limitare le emissioni osmogene e deve essere garantita la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.

Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.

- BAT (Best Available Techniques) – Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. BAT n° 1 applicata relativa ai sistemi di gestione ambientale: alle pagg. 2, 3, 4, 5 della “scheda D: valutazione integrata ambientale” è riportato che il certificato relativo al sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, adottato dalla ditta, è scaduto il 25.10.2021. Si rammenta che la durata di 12 anni dell'AIA è subordinata al rinnovo del sistema di gestione ambientale adottato fino alla scadenza dell'autorizzazione.

8. BAT n° 2 - Punto IV applicata relativa alla riduzione delle emissioni: alla pag. 7 della “scheda D: valutazione integrata ambientale” è riportato, evidentemente per mero errore, che il combustibile utilizzato nel ciclo produttivo è gas metano in quanto è universalmente ritenuto il combustibile a minor impatto ambientale. Il combustibile che la ditta ha dichiarato di utilizzare nei due medi impianti di combustione è l'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ).

9. A tal proposito, si prescrive l'effettuazione di una valutazione circa la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dell'olio combustibile con un combustibile meno inquinante (metano). Tale valutazione dovrà essere effettuata, inizialmente, secondo il seguente cronoprogramma riportato al punto 17 del presente parere, relativo al rispetto dei VLE del medio impianto di combustione esistente, e successivamente annualmente:

1ª valutazione: entro il 31.12.2024;

2ª valutazione: entro il 1.1.2027;

successive valutazioni: con cadenza annuale.

In tutti i casi la trasmissione delle valutazioni dovrà essere effettuata entro il 30 aprile unitamente alle risultanze del PMC.

10. BAT n° 5 non applicata relativa alla frequenza del monitoraggio e ai metodi di misura delle emissioni convogliate in atmosfera: si condivide quanto riportato dal gestore, ossia che tale BAT non riguarda l'attività di trasformazione e confezionamento di prodotti agroalimentari.

11. BAT n° 15 non applicata relativa al piano di gestione degli odori: si condivide quanto riportato dal gestore, ma questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i ricettori sensibili. Ad ogni modo, relativamente alle emissioni osmogene, rispettare quanto riportato nel presente parere.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

12. Prevedere per l'emissione convogliata EA1 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE						
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE FINO AL 31.12.2024						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)

			(mg/Nm ³)		e analisi	
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI) alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NOx (espressi come NO2)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		SOx (espressi come SO2)	1700 2		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	

- Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.

- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

- (1) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.
- (2) Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂) si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

- Soltanto fino al 31.12.2024, contestualmente al campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera relative al suddetto impianto di combustione, effettuare un campionamento dell'olio combustibile BTZ e successive analisi, da allegare e inviare all'ARPAC - Dip. BN e agli altri Enti previsti, insieme alle risultanze dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera, utilizzando come riferimento i metodi di analisi previsti nella sezione 1 (combustibili liquidi), parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., al fine di determinare la percentuale di zolfo in esso contenuta e, quindi, il rispetto del valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂).

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE DAL 1.1.2025 AL 1.1.2027

Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI)	Polveri	30	2° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili)	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NOx (espressi come NO2)	500		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	

	alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	SOx (espressi come SO2)	850	liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	
<p>- Impianto di abbattimento: <u>scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.</u></p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p>						

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE						
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE DAL 2.1.2027						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI) alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	Polveri	30	2° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NOx (espressi come NO2)	500		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		SOx (espressi come SO2)	350		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	
<p>- Impianto di abbattimento: <u>scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.</u></p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p>						

13. prevedere per l'emissione convogliata EA2 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE NUOVO						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)

EA2	N° 1 medio impianto di combustione NUOVO di PTN pari a 10,465 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 5614, Matricola: BS565.85) alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	Polveri	20	3° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NOx (espressi come NO2)	300		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017 7	
		SOx (espressi come SO2)	200		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017 7	
<p>- Impianto di abbattimento: <u>scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.</u></p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p>						

14. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.
15. relativamente all'olio combustibile BTZ utilizzato per i suddetti medi impianti di combustione, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto delle caratteristiche indicate al punto 1h, sezione 1, parte I, allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, residuo carbonioso, nichel+vanadio, ceneri, PCB/PCT.
16. Effettuare annualmente, prima dell'inizio della campagna di trasformazione del pomodoro, la taratura delle sonde del sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati, installate sui n° 2 medi impianti di combustione, e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione attestante tale taratura, rilasciata dalla società specializzata incaricata.
17. Effettuare la verifica giornaliera dell'efficienza degli impianti di abbattimento, ossia dello stato della pompa che fornisce acqua allo scrubber e del misuratore di portata che controlla il livello dell'acqua.
- 18.
19. Benché l'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo, di tipo chimico-fisico, come riportato alla pag. 23 della prima relazione tecnica, rientri tra gli impianti previsti alla lettera p), punto 1, parte I (Impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1), allegato IV (Impianti e attività in deroga), parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., per la linea di trattamento fanghi, in considerazione della potenzialità riportata alla pag. 25 della prima relazione tecnica trasmessa, ossia 25 m3/h di reflui trattati, è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. La deroga, infatti, come previsto dalla lettera p-bis) dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., riguarda (modifica introdotta con D.M. Ambiente del 15.1.2014) le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e

inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. Pertanto, effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
ED4	Nastropressa fanghi di depurazione n° 1 e stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi	Vedi planimetria acquisita al prot. ^{llo} ARPAC n° 12508/202 2 del 2.3.22	NH3 e H2S	<u>Non previsto</u>
ED5	Nastropressa fanghi di depurazione n° 2 e stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi			

- 19.1 In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) - TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
- 19.2 Ad ogni modo, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 272-bis (Emissioni odorigene) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative (Ulteriori prescrizioni impiantistiche e/o gestionali) se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare criticità relative agli odori molesti presso i recettori sensibili e/o rimostranze da parte di quest'ultimi.
- In merito agli sfiati per il vapore d'acqua previsti (ED1: pelatura pomodori, ED2: pastorizzazione, ED3: etichettatura barattoli), l'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., prevede che gli effluenti provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro sono soggette al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., mentre sono escluse da tale titolo le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Pertanto, tali sfiati sono esclusi dal suddetto titolo e per essi non è previsto alcun monitoraggio.
20. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911- 1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
21. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (EA1 ed EA2), le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
22. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi (Punti di emissione EA1 ed EA2), dotare i condotti di emissione di idonea coibentazione al fine di evitare ustioni durante le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera.
23. Condizioni di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- temperatura 273°K;
- pressione 101,3 kPascal;
- gas secco;
- ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

dove: $EM = \text{concentrazione misurata} \cdot \frac{(21 - O_2)}{(21 - O_2M)}$ EM = concentrazione misurata; O_2M = tenore di ossigeno misurato; O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

24. In merito alle emissioni diffuse, adottare e tenere sempre aggiornato un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
25. Relativamente ai medi impianti di combustione nuovi (Punti di emissione E3 ed E4), al posto del registro di cui sopra, indicato al punto 2.7, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e del registro indicato al punto 2.8, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativo agli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, utilizzare l'archiviazione prevista al punto 5-bis 2 (Appendice 4-bis), allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter). Tali registri, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
26. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § E del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:
- relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante:
 - attrezzatura utilizzata;
 - ugello sonda polveri (mm);
 - metodi di misura e analisi;
 - dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino;
 - potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione;
 - volume campionato (litri);
 - flusso di campionamento (litri/m);
 - portata (Nm³/h);
 - temperatura emissione (°C);
 - temperatura pompa aspirazione (°C);
 - pressione atmosferica (mbar);
 - velocità gas (m/s);
 - acqua assorbitore (g);
 - % O₂ rilevata;
 - calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi;
 - certificati analitici.

B – COMPONENTE RUMORE

Dalla valutazione della relazione di riscontro si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta: *“l’azienda nella primavera scorsa ha effettuato una manutenzione straordinaria sulle torri di raffreddamento installate. Sono stati revisionati tutti i motori posizionati sulle pale di aspirazione; tale intervento ha determinato la riduzione del rumore prodotto dalle torri in oggetto”*. Anche nella relazione tecnica, acquisita al prot. 12748/2022, si fa riferimento ad interventi di mitigazione acustica riferendo che sono stati installati degli inverter per poter modulare la velocità di estrazione in base alle reali esigenze di abbattimento dei rumori prodotti.

Si riferisce inoltre che: *“Si stima, sulla base dell’esperienza acquisita dai tecnici competenti in acustica ambientale, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni sonore prodotte.”*

Alle predette relazioni non è stata allegata una relazione di impatto acustico a seguito degli interventi effettuati.

Alla luce dei documenti prodotti questa Agenzia ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

27. L’inizio della campagna di misure fonometriche per le attività di autocontrollo dovrà essere comunicato a questa Agenzia con congruo anticipo.
28. Una copia del rapporto di rilevamento acustico, completo dei report fonometrici, dovrà essere inviata a questa Agenzia, oltre che all’Autorità Competente.

C – COMPONENTE RIFIUTI

29. Si prende atto della nuova scheda I presentata che include i CER dichiarati dalla Ditta negli ultimi tre anni e allocati in maniera generica nelle macroaree individuate nella Planimetria V. Sebbene richiesto La Ditta non ha specificato in planimetria i singoli CER che si prevede di allocare nelle macroaree dedicate. Pertanto la Ditta dovrà predisporre una planimetria di dettaglio con indicazione dei singoli CER che si prevede di allocare nelle macroaree indicate da fornire all’A.C. prima dell’emissione del Decreto e comunque da conservare in impianto per eventuali controlli.

30. Si fa presente che è possibile attribuire ai rifiuti derivanti dalla pulizia e primo lavaggio dei pomodori il CER 02 01 99 affinché sia finalizzato ad operazioni di recupero R5/R10 al posto del CER 02 03 01 riportato nella richiesta di Autorizzazione. Tale classificazione scaturisce da quanto richiesto dalla Direzione Generale ARPAC, al fine di uniforme applicazione a livello regionale della Sentenza TAR Salerno n. 1128 del 20.07.2018 e da quanto previsto dalla Regione Campania con la Deliberazione n. 384 del 14/09/2021 che si allega.

Pertanto, fatte salve altre specifiche determinazioni in capo all’Autorità Competente, nel caso la Ditta decida di adottare tale CER sarà conseguentemente necessario aggiornare la Scheda I da presentare all’A.C.

31. Prevedere un monitoraggio con frequenza al massimo semestrale dell’integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna ai locali dell’opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo e delle acque sotterranee. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti/materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi. L’attività in questione, facente parte dell’attività di monitoraggio e controllo, deve essere riportata negli appositi quaderni di manutenzione e controllo e trascritta nella Tab. 2.1.5 del Report PMC annuale.

32. La Ditta (pagina 21 della Relazione) ha dichiarato che effettuerà i controlli previsti dall’articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

A tal proposito la Ditta ha presentato una Relazione sintetica delle attività che si prevede di effettuare a pagg. 21-22 del PMC, ma sebbene richiesto non ha tuttavia dettagliato la tempistica. Si ritiene necessario prevedere almeno n° 3 campioni di top soil per ogni campagna e almeno n° 2 campioni di acque sotterranee (monte – valle).

Si rinvia a determinazioni da parte della Regione Campania sulla tempistica delle attività.

Comunque si invita a dare comunicazione almeno due mesi prima della data prevista per i campionamenti a tutti i soggetti interessati dal procedimento. In tale occasione ARPAC per quanto di competenza si riserva di chiedere eventuali integrazioni sulla scelta degli analiti da sottoporre a controllo in funzione di specifiche esigenze valutative. Questo Dipartimento si riserva di partecipare a detti campionamenti prevedendo di analizzare al massimo n°1 campione per matrice con oneri a

carico della Ditta.

33. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t (Mg) e m³ con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti comunicati (indicando la cifra 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica semestrale delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1-1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'A.C. ed alle successive comunicazioni della Ditta che ha dichiarato di programmare detti controlli.
34. È necessario che, se si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. nelle modalità previste dalle norme, integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio da tenere a disposizione in stabilimento.
35. La Ditta (pagina 21 della Relazione) ha dichiarato che effettuerà i controlli previsti dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

A tal proposito la Ditta ha presentato una Relazione sintetica delle attività che si prevede di effettuare a pagg. 21-22 del PMC, ma sebbene richiesto non ha tuttavia dettagliato la tempistica. Si ritiene necessario prevedere almeno n° 3 campioni di top soil per ogni campagna e almeno n° 2 campioni di acque sotterranee (monte – valle).

Si rinvia a determinazioni da parte della Regione Campania sulla tempistica delle attività.

Comunque si invita a dare comunicazione almeno due mesi prima della data prevista per i campionamenti a tutti i soggetti interessati dal procedimento. In tale occasione ARPAC per quanto di competenza si riserva di chiedere eventuali integrazioni sulla scelta degli analiti da sottoporre a controllo in funzione di specifiche esigenze valutative. Questo Dipartimento si riserva di partecipare a detti campionamenti prevedendo di analizzare al massimo n°1 campione per matrice con oneri a carico della Ditta.

36. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t (Mg) e m³ con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti comunicati (indicando la cifra 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica semestrale delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1-1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'A.C. ed alle successive comunicazioni della Ditta che ha dichiarato di programmare detti controlli.
37. È necessario che, se si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. nelle modalità previste dalle norme, integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio da tenere a disposizione in stabilimento.
38. Tenuto conto che non risulta presentato un Piano di dismissione, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla- osta o parere all'Autorità competente.
39. Relativamente alla gestione in deposito temporaneo dei rifiuti/materie la Ditta deve attenersi a tutte le modalità operative previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento a eventuali rifiuti/materie liquidi e pericolosi.
40. Per il sottoprodotto indicato in Planimetria V e cui si fa riferimento nella BAT 10-b (semi e bucce destinati ad aziende zootecniche per allevamento di bovini e suini) si prende atto di quanto riportato a pag. 15 della Relazione Tecnica integrativa sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-bis e che competente Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASL di Benevento (Registrazione n° IT0620120377 per la produzione e commercializzazione di sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del pomodoro ai sensi del Regolamento CE 183/2005 art. 9

comma 2 , art. 18 comma 2). La Ditta dovrà conservare i documenti citati in impianto e curarne il tempestivo aggiornamento ai sensi di legge.

41. Si prende atto dell'effettuazione di analisi annuali sui rifiuti prodotti. In generale i rifiuti prodotti dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.
42. Garantire in generale anche per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo produttivo (sottoprodotti o altri materiali) esaustivi controlli chimici e merceologici conformi alle norme o prassi vigenti.
43. Garantire la puntuale attuazione di tutte le BAT di settore inerenti la gestione dei rifiuti formalmente dichiarate applicabili dalla Ditta.
44. In generale si ricorda che a seguito di eventuali Valutazioni del Competente Settore dei VV.F. inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto, la Ditta dovrà darne comunicazione all'A.C. per eventuali modifiche degli atti autorizzativi aggiornando se necessario schede e Planimetrie.

D – COMPONENTE ACQUA

45. Lo scarico delle acque reflue deve rispettare i parametri di cui alla colonna 5 (scarico in rete fognaria) della tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il pozzetto fiscale dello scarico in fognatura delle acque reflue depurate è riportato in planimetria come Sc.1.
46. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici possono essere convogliate in fognatura senza alcun trattamento preliminare, attraverso i punti di scarico Sc.4 ed Sc.6 e non sono soggette a controlli.
47. Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti dai capannoni e raccolte separatamente dalle acque di processo sono convogliate in fognatura comunale attraverso gli scarichi denominati Sc.2 e Sc.7.
48. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono coincidere con quanto riportato nel Piano di monitoraggio.
49. I pozzetti esterni e le griglie esterne di raccolta delle acque meteoriche, e le griglie di raccolta delle acque delle pavimentazioni interne allo stabilimento devono essere mantenute costantemente pulite.
50. Le pavimentazioni esterne ed interne devono essere mantenute in buono stato di manutenzione, ovvero essere impermeabilizzate al fine di evitare qualsiasi infiltrazione nel suolo.
51. Eventuali imbrattamenti delle superfici devono essere ripresi tempestivamente e, per quanto possibile, a secco.

- BAT (Best Available Techniques)

52. BAT 4 Parzialmente applicata: Sulla base delle motivazioni fornite dalla ditta, i monitoraggi possono essere effettuati a cadenza settimanale.
53. BAT 7 Applicata: La combinazione delle migliori tecniche di cui alla BAT 7 si compone dei punti a, c, d, e, g, h, i, j e k. Sono esclusi i punti b ed f.
54. BAT 11 Non applicabile.
55. BAT 12 Applicata per la parte relativa al trattamento chimico fisico delle acque reflue. La tabella 1 riferita agli scarichi in corpo idrico superficiale non è applicabile in quanto l'area PIP è dotata di impianto di depurazione.
56. BAT 27 Applicata attraverso il riutilizzo delle acque emunte.

E – ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

57. Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	12

Campionamenti e analisi	Annuale	Aria (Emissioni convogliate e diffuse)	12
	Settimanale	Acque reflue depuratore	-
	Quindicinale	Acque emunte	-
Verifica e taratura delle sonde degli analizzatori in continuo T°C e O2 dei medi impianti di combustione	Annuale (Prima dell'inizio dell'attività produttiva stagionale)		
		Aria	12
Caratterizzazione rifiuti	Annuale	Rifiuti (n° 1 per ogni tipologia di rifiuto prodotto)	12 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
<p>- La ditta ha adottato il sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, pertanto la durata dell'AIA è di 12 anni. (NB: la durata di 12 anni è subordinata al rinnovo fino alla scadenza dell'AIA del sistema di gestione ambientale adottato).</p>			

F – ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

58. Questo Ufficio effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Visita di controllo in esercizio	Almeno triennale*	Tutte	Almeno 4
Rilievi fonometrici		Rumore	
Campionamento e analisi		Aria (Emissioni convogliate)	
		Acque reflue	
		Rifiuti	
<p>(*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).</p>			

59. al fine di consentire le suddette attività di controllo comunicare, preventivamente, le date di inizio e presunta fine dell'attività produttiva stagionale.

- g. Nella seduta di Conferenza di servizi del 24.03.2022 è stato recepito il parere dell'ARPAC, favorevole con prescrizioni, e sono state riscontrate le osservazioni di Università del Sannio e Provincia di Benevento, anche in relazione ai pozzi autorizzati (n. 7) ed effettivamente utilizzati (n.3);
- h. tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC, del parere favorevole dell'ASL BN1, delle conclusioni del Rapporto tecnico-istruttorio dell'Università del Sannio; ed acquisito l'assenso - ai sensi del comma 7 dell'art.4 della legge 241/90 e ss.mm.ii - del Comune di Calvi (che non ha partecipato alla Conferenza di Servizi), della Provincia di Benevento (che non ha espresso definitivamente il proprio parere), la Conferenza ha chiuso i lavori con determinazione favorevole al rinnovo dell'AIA;
- i. con nota PG n. 8132 del 10.01.2022 la ditta ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica;
- j. con nota PG n. 214774 del 22.04.2022 e successivo sollecito PG n. 358501 del 11.07.2022 la UOD 501706 ha chiesto alla ditta di trasmettere:
 - l.1 dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;
 - l.2 lettera di affidamento dell'incarico o contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza, sottoscritta dal committente, resa ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 59/2018, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità al D.P.R n. 445/2000;

TENUTO CONTO che

- a. in data 28.05.2024 dalla BDNA è risultato che a carico del rappresentante legale della società non sussistono le cause di divieto, di sospensione e decadenza si cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/11;
- b. l'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutt'ora valida ai sensi dell'art. 29-opties, comma 3, lett. a) del D.lgs 152/06, in quanto la ditta ha presentato nei termini assegnati l'istanza di riesame con valenza di rinnovo;
- c. a norma dell'art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare:
 - c.1 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);
 - c.2 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);
- d. la FRATELLI LONGOBARDI srl ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico della tariffa istruttoria e la ricevuta di versamento pari a euro 4.500,00 e che in data 25.03.2024 ha effettuato il versamento integrativo della tariffa, calcolata in base alla DGRC n. 43 del 09.02.2021, di euro 1.562,50;

EVIDENZIATO che

- a. Il Comune di Calvi, competente in materia di scarico delle acque reflue, non ha espresso esplicito parere di competenza;
- b. L'autorizzazione AIA di cui al DD n. 62 del 16.06.2009 prevede specifiche prescrizioni in materia di scarico delle acque reflue, che qui si intendono riportate;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006, Titolo-III bis e ss.mm.ii., sussistono le condizioni per rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla FRATELLI LONGOBARDI srl, legale rappresentante e gestore Sig. Fabrizio Longobardi ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM, rilasciata con D.D. n. 62 del 16.06.2009, per l'impianto di "Produzione conserve alimentari vegetali (lavorazione pomodori)" - cod. IPPC 6.4b – sito in CALVI (BN), località Cubante, area PIP;

VISTI

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III-bis;
- il DM 58 del 06.03.2017, con cui sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
- la DGRC n.43 del 09.02.2021 con cui sono state adeguate le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, ai sensi del D.M. n. 58/17;
- la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, e successive proroghe;
- il DM n. 272 del 13.11.2014 e ss.mm.ii, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis, del D.Lgs. 152/06;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la DGRC n. 925 del 06.12.2016;
- il DD n. 95 /2018;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca Aceto, del Rapporto tecnico-istruttoria redatto dall'Università del Sannio, del Parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

1. **di rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 62 del 16.06.2009 alla FRATELLI LONGOBARDI srl, legale rappresentante e gestore Sig. Fabrizio Longobardi***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, per l'impianto di "Produzione conserve alimentari vegetali (lavorazione pomodori)" - cod. IPPC 6.4b) – sito in CALVI (BN), località Cubante, area PIP, con le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA

- Emissioni in atmosfera

1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione tecnica inviata.
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Relativamente al convogliamento dei punti di emissione EA1 ed EA2 a un solo punto di emissione, come previsto dal comma 8, art. 273- bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dal comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si prende atto della impossibilità a effettuare tale intervento per ragioni tecniche dovute, come dichiarato dalla ditta, all'elevata distanza tra i due medi impianti di combustione e alla discontinuità di funzionamento. Tra l'altro, tali impianti, non tecnicamente convogliabili a un solo punto di emissione, essendo l'uno nuovo e l'altro esistente, non possono essere considerati come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione (sommatoria delle emissioni E1 ed E2), così come previsto dal suddetto comma 8, art. 273-bis, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dal suddetto comma 4, art. 270, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Pertanto, rispettare i valori limite di emissione e il cronoprogramma indicati nel presente parere.
4. Relativamente agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (n° 2 scrubber ad acqua), effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice degli stessi.
5. Effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime utilizzate rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza (Si ricorda che lo stoccaggio deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in modo da limitare le emissioni diffuse).
6. Al fine di garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;

i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269 C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove materie prime, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

Lo stoccaggio dell'olio combustibile effettuato in un serbatoio a tenuta interrato deve garantire l'assenza di emissioni fuggitive.

Lo stoccaggio degli scarti di produzione (bucce e semi per uso zootecnico) deve essere effettuato in contenitori chiusi al fine di impedire emissioni odorigene e deve essere garantita la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.

Lo stoccaggio dei fanghi prodotti:

- dalle operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti;
- dal trattamento in loco degli effluenti;

deve essere effettuato in contenitori chiusi oppure in contenitori/scarrabili coperti con teli impermeabili, al fine di limitare le emissioni osmogene e deve essere garantita la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.

Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.

- BAT (Best Available Techniques) – Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12

novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. BAT n° 1 applicata relativa ai sistemi di gestione ambientale: alle pagg. 2, 3, 4, 5 della “scheda D: valutazione integrata ambientale” è riportato che il certificato relativo al sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, adottato dalla ditta, è scaduto il 25.10.2021. Si rammenta che la durata di 12 anni dell’AIA è subordinata al rinnovo del sistema di gestione ambientale adottato fino alla scadenza dell’autorizzazione.
7. BAT n° 2 - Punto IV applicata relativa alla riduzione delle emissioni: alla pag. 7 della “scheda D: valutazione integrata ambientale” è riportato, evidentemente per mero errore, che il combustibile utilizzato nel ciclo produttivo è gas metano in quanto è universalmente ritenuto il combustibile a minor impatto ambientale. Il combustibile che la ditta ha dichiarato di utilizzare nei due medi impianti di combustione è l’olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ).
8. A tal proposito, si prescrive l’effettuazione di una valutazione circa la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dell’olio combustibile con un combustibile meno inquinante (metano). Tale valutazione dovrà essere effettuata, inizialmente, secondo il seguente cronoprogramma riportato al punto 17 del presente parere, relativo al rispetto dei VLE del medio impianto di combustione esistente, e successivamente annualmente
- 1^a valutazione: entro il 31.12.2024;
 2^a valutazione: entro il 1.1.2027;
 successive valutazioni: con cadenza annuale.

In tutti i casi la trasmissione delle valutazioni dovrà essere effettuata entro il 30 aprile unitamente alle risultanze del PMC.

8. BAT n° 5 non applicata relativa alla frequenza del monitoraggio e ai metodi di misura delle emissioni convogliate in atmosfera: si condivide quanto riportato dal gestore, ossia che tale BAT non riguarda l’attività di trasformazione e confezionamento di prodotti agroalimentari.
9. BAT n° 15 non applicata relativa al piano di gestione degli odori: si condivide quanto riportato dal gestore, ma questo Ufficio si riserva di prescrivere l’attuazione del piano di gestione degli odori in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i ricettori sensibili. Ad ogni modo, relativamente alle emissioni omogenee, rispettare quanto riportato nel presente parere.

- Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

10. Prevedere per l’emissione convogliata EA1 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l’utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE						
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE FINO AL 31.12.2024						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI) alimentato a olio combustibile a	Polveri	70 ¹	Punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92 e ss.mm.ii.	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NO _x (espressi come NO ₂)	500	1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	

	basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	SOx (espressi come SO2)	1700 2	utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	7
--	---	-------------------------	-----------	--	---	---

- Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.

- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

(3) Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello previsto al 1° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.

(4) Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO2) si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

- Soltanto fino al 31.12.2024, contestualmente al campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera relative al suddetto impianto di combustione, effettuare un campionamento dell'olio combustibile BTZ e successive analisi, da allegare e inviare all'ARPAC - Dip. BN e agli altri Enti previsti, insieme alle risultanze dell'autocontrollo delle emissioni in atmosfera, utilizzando come riferimento i metodi di analisi previsti nella sezione 1 (combustibili liquidi), parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), allegato X (Disciplina dei combustibili) alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., al fine di determinare la percentuale di zolfo in esso contenuta e, quindi, il rispetto del valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo (espressi come SO2).

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE

VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE DAL 1.1.2025 AL 1.1.2027

Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm³/h)
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI) alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	Polveri	30	2° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NOx (espressi come NO2)	500		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		SOx (espressi come SO2)	850		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	

- Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.

- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE						
VALORI LIMITE DI EMISSIONE DA RISPETTARE DAL 2.1.2027						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
EA1	N° 1 medio impianto di combustione ESISTENTE di PTN pari a 11,168 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 7534, Matricola: 00/311967 MI) alimentato a olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O ₂ con registrazione dei dati.	Polveri	30	2° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NO _x (espressi come NO ₂)	500		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	
		SO _x (espressi come SO ₂)	350		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	
<p>- Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.</p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p>						

11. prevedere per l'emissione convogliata EA2 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE NUOVO						
Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
EA2	N° 1 medio impianto di combustione NUOVO di PTN pari a 10,465 MW (Marca: Mingazzini, n° di fabbrica: 5614, Matricola: BS565.85) alimentato a olio combustibile a	Polveri	20	3° capoverso, punto 1.2 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi),	UNI EN 13284-1:2017	9.000
		NO _x (espressi come NO ₂)	300		Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	

	basso tenore di zolfo (BTZ), utilizzato per produzione di vapore e dotato di sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati.	SOx (espressi come SO2)	200	allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14791:2017	
<p>- Impianto di abbattimento: <u>scrubber ad acqua dotato di allarme visivo e sonoro legato alla pompa che fornisce acqua allo scrubber e di un misuratore di portata che controlla il livello di liquido presente nell'abbattitore.</u></p> <p>- Valori riferiti a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.</p>						

12.

13. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi. relativamente all'olio combustibile BTZ utilizzato per i suddetti medi impianti di combustione, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto delle caratteristiche indicate al punto 1h, sezione 1, parte I, allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, residuo carbonioso, nichel+vanadio, ceneri, PCB/PCT.

14. Effettuare annualmente, prima dell'inizio della campagna di trasformazione del pomodoro, la taratura delle sonde del sistema di misurazione in continuo della T°C e dell'O2 con registrazione dei dati, installate sui n° 2 medi impianti di combustione, e tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione attestante tale taratura, rilasciata dalla società specializzata incaricata.

15. Effettuare la verifica giornaliera dell'efficienza degli impianti di abbattimento, ossia dello stato della pompa che fornisce acqua allo scrubber e del misuratore di portata che controlla il livello dell'acqua.

16.

17. Benché l'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo, di tipo chimico-fisico, come riportato alla pag. 23 della prima relazione tecnica, rientri tra gli impianti previsti alla lettera p), punto 1, parte I (Impianti e attività di cui all'art. 272, comma 1), allegato IV (Impianti e attività in deroga), parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., per la linea di trattamento fanghi, in considerazione della potenzialità riportata alla pag. 25 della prima relazione tecnica trasmessa, ossia 25 m3/h di reflui trattati, è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. La deroga, infatti, come previsto dalla lettera p-bis) dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., riguarda (modifica introdotta con D.M. Ambiente del 15.1.2014) le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti. Pertanto, effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
ED4	Nastropressa fanghi di depurazione n° 1 e	Vedi planimetria		

	stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi	acquisita al prot. ^{lo} ARPAC n° 12508/202	NH3 e H2S	<u>Non previsto</u>
ED5	Nastropressa fanghi di depurazione n° 2 e stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi	2 del 2.3.22		

- 19.1 In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) - TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio. Ad ogni modo, questo Ufficio, ai sensi dell'art. 272-bis (Emissioni odorigene) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., si riserva di suggerire alla Regione Campania di rivedere le condizioni autorizzative (Ulteriori prescrizioni impiantistiche e/o gestionali) se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare criticità relative agli odori molesti presso i recettori sensibili e/o rimostranze da parte di quest'ultimi.
- 19.2 In merito agli sfiati per il vapore d'acqua previsti (ED1: pelatura pomodori, ED2: pastorizzazione, ED3: etichettatura barattoli), l'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., prevede che gli effluenti provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro sono soggette al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., mentre sono escluse da tale titolo le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Pertanto, tali sfiati sono esclusi dal suddetto titolo e per essi non è previsto alcun monitoraggio.
18. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911- 1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
19. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (EA1 ed EA2), le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
20. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi (Punti di emissione EA1 ed EA2), dotare i condotti di emissione di idonea coibentazione al fine di evitare ustioni durante le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera.
21. Condizioni di normalizzazione dei risultati.
Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
 - pressione 101,3 kPascal;
 - gas secco;
 - ossigeno di riferimento: si riferisce al tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento derivante dal processo (art. 271, comma 12 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.):

dove: EM = concentrazione misurata di CO_2 (ppm); O_2M = tenore di ossigeno misurato; O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

22. In merito alle emissioni diffuse, adottare e tenere sempre aggiornato un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
23. Relativamente ai medi impianti di combustione nuovi (Punti di emissione E3 ed E4), al posto del registro di cui sopra, indicato al punto 2.7, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e del registro indicato al punto 2.8, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativo agli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, utilizzare l'archiviazione prevista al punto 5-bis 2 (Appendice 4-bis), allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter). Tali registri, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
24. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate, con la frequenza riportata nel § E del presente parere, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:
- relazione tecnica sulle attività di campionamento riportante:
 - attrezzatura utilizzata;
 - ugello sonda polveri (mm);
 - metodi di misura e analisi;
 - dimensioni/diametro e relativa sezione (m^2) del camino;
 - potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione;
 - volume campionato (litri);
 - flusso di campionamento (litri/m);
 - portata (Nm^3/h);
 - temperatura emissione ($^{\circ}\text{C}$);
 - temperatura pompa aspirazione ($^{\circ}\text{C}$);
 - pressione atmosferica (mbar);
 - velocità gas (m/s);
 - acqua assorbitore (g);
 - % O_2 rilevata;
 - calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O_2 nei fumi;
 - certificati analitici.

B – COMPONENTE RUMORE

Dalla valutazione della relazione di riscontro si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta: l'azienda nella primavera scorsa ha effettuato una manutenzione straordinaria sulle torri di raffreddamento installate. Sono stati revisionati tutti i motori posizionati sulle pale di aspirazione; tale intervento ha determinato la riduzione del rumore prodotto dalle torri in oggetto". Anche nella relazione tecnica, acquisita al prot. 12748/2022, si fa riferimento ad interventi di mitigazione acustica riferendo che sono stati installati degli inverter per poter modulare la velocità di estrazione in base alle reali esigenze di abbattimento dei rumori prodotti. Si riferisce inoltre che: "Si stima, sulla base dell'esperienza acquisita dai tecnici competenti in acustica ambientale, una riduzione di almeno il 30% delle emissioni sonore prodotte."

Alle predette relazioni non è stata allegata una relazione di impatto acustico a seguito degli interventi effettuati.

Alla luce dei documenti prodotti questa Agenzia ritiene di poter esprimere

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:

25. L'inizio della campagna di misure fonometriche per le attività di autocontrollo dovrà essere comunicato a questa Agenzia con congruo anticipo.
26. Una copia del rapporto di rilevamento acustico, completo dei report fonometrici, dovrà essere inviata a questa Agenzia, oltre che all'Autorità Competente.

C – COMPONENTE RIFIUTI

27. Si prende atto della nuova scheda I presentata che include i CER dichiarati dalla Ditta negli ultimi tre anni e allocati in maniera generica nelle macroaree individuate nella Planimetria V. Sebbene richiesto La Ditta non ha specificato in planimetria i singoli CER che si prevede di allocare nelle macroaree dedicate. Pertanto la Ditta dovrà predisporre una planimetria di dettaglio con indicazione dei singoli CER che si prevede di allocare nelle macroaree indicate da fornire all'A.C. prima dell'emissione del Decreto e comunque da conservare in impianto per eventuali controlli.

28. Si fa presente che è possibile attribuire ai rifiuti derivanti dalla pulizia e primo lavaggio dei pomodori il CER 02 01 99 affinché sia finalizzato ad operazioni di recupero R5/R10 al posto del CER 02 03 01 riportato nella richiesta di Autorizzazione. Tale classificazione scaturisce da quanto richiesto dalla Direzione Generale ARPAC, al fine di uniforme applicazione a livello regionale della Sentenza TAR Salerno n. 1128 del 20.07.2018 e da quanto previsto dalla Regione Campania con la Deliberazione n. 384 del 14/09/2021 che si allega.

Pertanto, fatte salve altre specifiche determinazioni in capo all'Autorità Competente, nel caso la Ditta decida di adottare tale CER sarà conseguentemente necessario aggiornare la Scheda I da presentare all'A.C.

29. Prevedere un monitoraggio con frequenza al massimo semestrale dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna ai locali dell'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo e delle acque sotterranee. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti/materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi. L'attività in questione, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo, deve essere riportata negli appositi quaderni di manutenzione e controllo e trascritta nella Tab. 2.1.5 del Report PMC annuale.

30. La Ditta (pagina 21 della Relazione) ha dichiarato che effettuerà i controlli previsti dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

A tal proposito la Ditta ha presentato una Relazione sintetica delle attività che si prevede di effettuare a pagg. 21-22 del PMC, ma sebbene richiesto non ha tuttavia dettagliato la tempistica. Si ritiene necessario prevedere almeno n° 3 campioni di top soil per ogni campagna e almeno n° 2 campioni di acque sotterranee (monte – valle).

Si rinvia a determinazioni da parte della Regione Campania sulla tempistica delle attività.

Comunque si invita a dare comunicazione almeno due mesi prima della data prevista per i campionamenti a tutti i soggetti interessati dal procedimento. In tale occasione ARPAC per quanto di competenza si riserva di chiedere eventuali integrazioni sulla scelta degli analiti da sottoporre a controllo in funzione di specifiche esigenze valutative. Questo Dipartimento si riserva di partecipare a detti campionamenti prevedendo di analizzare al massimo n°1 campione per matrice con oneri a carico della Ditta.

31. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t (Mg) e m³ con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti comunicati (indicando la cifra 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica semestrale delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1-1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'A.C. ed alle successive comunicazioni della Ditta che ha dichiarato di programmare detti controlli.

32. È necessario che, se si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. nelle modalità previste dalle norme, integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio da tenere a disposizione in stabilimento.
33. La Ditta (pagina 21 della Relazione) ha dichiarato che effettuerà i controlli previsti dall'articolo 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo.

A tal proposito la Ditta ha presentato una Relazione sintetica delle attività che si prevede di effettuare a pagg. 21-22 del PMC, ma sebbene richiesto non ha tuttavia dettagliato la tempistica. Si ritiene necessario prevedere almeno n° 3 campioni di top soil per ogni campagna e almeno n° 2 campioni di acque sotterranee (monte – valle).

Si rinvia a determinazioni da parte della Regione Campania sulla tempistica delle attività.

Comunque si invita a dare comunicazione almeno due mesi prima della data prevista per i campionamenti a tutti i soggetti interessati dal procedimento. In tale occasione ARPAC per quanto di competenza si riserva di chiedere eventuali integrazioni sulla scelta degli analiti da sottoporre a controllo in funzione di specifiche esigenze valutative. Questo Dipartimento si riserva di partecipare a detti campionamenti prevedendo di analizzare al massimo n°1 campione per matrice con oneri a carico della Ditta.

34. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.2 (t (Mg) e m³ con indicazione quantitativi mensili) inserendo sempre tutti i rifiuti previsti nella Scheda I oltre ai nuovi rifiuti comunicati (indicando la cifra 0 per i rifiuti non prodotti in quell'anno) e Tab. 2.1.5 prevedendo la verifica semestrale delle aree di deposito dei rifiuti, degli stoccaggi e dell'integrità della pavimentazione e dei cordoli di contenimento ove presenti. Per la Tabella 1.9.1-1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'A.C. ed alle successive comunicazioni della Ditta che ha dichiarato di programmare detti controlli.
35. È necessario che, se si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente specifica per la tipologia di rifiuto e dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. nelle modalità previste dalle norme, integrando la Scheda I e la relativa planimetria di stoccaggio da tenere a disposizione in stabilimento.
36. Tenuto conto che non risulta presentato un Piano di dismissione, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.
37. Relativamente alla gestione in deposito temporaneo dei rifiuti/materie la Ditta deve attenersi a tutte le modalità operative previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento a eventuali rifiuti/materie liquidi e pericolosi.
38. Per il sottoprodotto indicato in Planimetria V e cui si fa riferimento nella BAT 10-b (semi e bucce destinati ad aziende zootecniche per allevamento di bovini e suini) si prende atto di quanto riportato a pag. 15 della Relazione Tecnica integrativa sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184-bis e che competente Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASL di Benevento (Registrazione n° IT0620120377 per la produzione e commercializzazione di sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del pomodoro ai sensi del Regolamento CE 183/2005 art. 9 comma 2 , art. 18 comma 2). La Ditta dovrà conservare i documenti citati in impianto e curarne il tempestivo aggiornamento ai sensi di legge.
39. Si prende atto dell'effettuazione di analisi annuali sui rifiuti prodotti. In generale i rifiuti prodotti dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio.
40. Garantire in generale anche per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo produttivo (sottoprodotti o altri materiali) esaustivi controlli chimici e merceologici conformi alle norme o prassi vigenti.

41. Garantire la puntuale attuazione di tutte le BAT di settore inerenti la gestione dei rifiuti formalmente dichiarate applicabili dalla Ditta.
42. In generale si ricorda che a seguito di eventuali Valutazioni del Competente Settore dei VV.F. inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto, la Ditta dovrà darne comunicazione all'A.C. per eventuali modifiche degli atti autorizzativi aggiornando se necessario schede e Planimetrie.

D – COMPONENTE ACQUA

43. Lo scarico delle acque reflue deve rispettare i parametri di cui alla colonna 5 (scarico in rete fognaria) della tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il pozzetto fiscale dello scarico in fognatura delle acque reflue depurate è riportato in planimetria come Sc.1.
44. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici possono essere convogliate in fognatura senza alcun trattamento preliminare, attraverso i punti di scarico Sc.4 ed Sc.6 e non sono soggette a controlli.
45. Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti dai capannoni e raccolte separatamente dalle acque di processo sono convogliate in fognatura comunale attraverso gli scarichi denominati Sc.2 e Sc.7.
46. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono coincidere con quanto riportato nel Piano di monitoraggio.
47. I pozzetti esterni e le griglie esterne di raccolta delle acque meteoriche, e le griglie di raccolta delle acque delle pavimentazioni interne allo stabilimento devono essere mantenute costantemente pulite.
48. Le pavimentazioni esterne ed interne devono essere mantenute in buono stato di manutenzione, ovvero essere impermeabilizzate al fine di evitare qualsiasi infiltrazione nel suolo.
49. Eventuali imbrattamenti delle superfici devono essere ripresi tempestivamente e, per quanto possibile, a secco.

- BAT (Best Available Techniques)

50. BAT 4 Parzialmente applicata: Sulla base delle motivazioni fornite dalla ditta, i monitoraggi possono essere effettuati a cadenza settimanale.
51. BAT 7 Applicata: La combinazione delle migliori tecniche di cui alla BAT 7 si compone dei punti a, c, d, e, g, h, i, j e k. Sono esclusi i punti b ed f.
52. BAT 11 Non applicabile.
53. BAT 12 Applicata per la parte relativa al trattamento chimico fisico delle acque reflue. La tabella 1 riferita agli scarichi in corpo idrico superficiale non è applicabile in quanto l'area PIP è dotata di impianto di depurazione.
54. BAT 27 Applicata attraverso il riutilizzo delle acque emunte

E – ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

55. Effettuare le seguenti attività di monitoraggio in regime di autocontrollo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Rilievi fonometrici	Annuale	Rumore	12
Campionamenti e analisi	Annuale	Aria (Emissioni convogliate e diffuse)	12
	Settimanale	Acque reflue depuratore	-
	Quindicinale	Acque emunte	-
Verifica e taratura delle sonde degli analizzatori in continuo T°C e O ₂ dei medi impianti di	Annuale (Prima dell'inizio dell'attività)		
		Aria	12

combustione	produttiva stagionale)		
Caratterizzazione rifiuti	Annuale	Rifiuti (n° 1 per ogni tipologia di rifiuto prodotto)	12 per ogni tipologia di rifiuto prodotto
<p>- La ditta ha adottato il sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, pertanto la durata dell'AIA è di 12 anni. (NB: la durata di 12 anni è subordinata al rinnovo fino alla scadenza dell'AIA del sistema di gestione ambientale adottato).</p>			

F – ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

56. Questo Ufficio effettuerà le seguenti attività di controllo:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Visita di controllo in esercizio	Almeno triennale*	Tutte	Almeno 4
Rilievi fonometrici		Rumore	
Campionamento e analisi		Aria (Emissioni convogliate)	
		Acque reflue	
		Rifiuti	
(*) Come indicato dalla DGRC n° 115 del 26.3.19 (Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad AIA).			

57. al fine di consentire le suddette attività di controllo comunicare, preventivamente, le date di inizio e presunta fine dell'attività produttiva stagionale.

2. **di stabilire** che ai sensi dell'art. 29-octies, c. 9, del D.lgs. 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dodici anni**, in quanto la Ditta è in possesso di certificazione ISO 14001 valida fino al 14.09.2022. Tale durata è vincolata alla presentazione del rinnovo della suddetta certificazione ISO 14001. In caso contrario la durata dell'autorizzazione di cui al presente decreto è da intendersi in **anni dieci**;
3. **di stabilire** che la Società provveda a trasmettere la certificazione ISO14001 in corso di validità entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto;
4. **di stabilire** che la ditta deve continuare a rispettare le prescrizioni relative allo scarico delle acque reflue già contenute nel DD n. 62 del 16.06.2009 (MATRICI AMBIENTALI, lett. B);
5. **di approvare** la proposta di Piano di monitoraggio e controllo versione marzo 2022, che quale **Allegato 2** è parte integrante del presente atto;
6. **di approvare** la scheda E bis, che quale **Allegato 3** è parte integrante del presente atto;
7. **di stabilire** che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
8. **di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;
9. **di stabilire** che il Gestore, in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori-limite di emissione, ne dia comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e possa disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

10. **di stabilire** che entro il 30 aprile di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere via PEC digitalmente alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento - e all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio (Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n. 95/2018), relativi all'anno solare precedente;
11. **di stabilire** che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017 e DGRC 43 del 9.02.2021, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:
 1. "le tariffe per i controlli in situ ed eventuali campionamenti devono essere versate all'ARPAC dietro presentazione da parte della stessa del resoconto sulle attività svolte presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato A alla DGRC n.43/2021", come da disposizione della DG501700 prot. 91822 del 21.02.2023, dandone comunicazione a questa UOD;
 2. il versamento di € 300,00 annuo, previsto, per le verifiche d'Ufficio dalla DGRC n. 43/21, deve essere versato alla Regione Campania tramite la Piattaforma mypay – PagoPA, accessibile al seguente collegamento ipertestuale: <https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>, **codice tariffa 552**;In caso di ritardo nell'effettuazione dei suddetti versamenti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. 152/06, e delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, comma 1;
12. **di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal Piano delle ispezioni ambientali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco.
13. **di evidenziare** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;
14. **di evidenziare** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento - procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordices del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
15. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, e dovrà produrre alla UOD 501706, alla scadenza del CPI, copia della nuova certificazione antincendio, se dovuta;
16. **di stabilire** che, se dovuto, la FRATELLI LONGOBARDI srl invii entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);
17. **di vincolare** l'AIA al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per le emissioni nel suolo, nell'acqua, in atmosfera e per i rumori;
18. **di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto, così come proposto e successivamente integrato;
19. **di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

20. **di dare atto** che, qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. n.152/2006;
21. **di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico, per la consultazione, presso la UOD 501706 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicati nella relativa sezione del sito web <http://stap-ecologia.regione.campania.it/>;
22. **di notificare** il presente provvedimento alla FRATELLI LONGOBARDI srl, con sede legale ed operativa in Calvi (BN), località Cubante, area PIP;
23. **di inviare** il presente provvedimento al Comune di CALVI, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento, all'Università degli Studi del Sannio;
24. **di inviare** il presente provvedimento alla sezione "Regione Casa di vetro" del sito istituzionale, per la pubblicazione, e alla Segreteria di Giunta della Regione Campania;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele Rampone